

Del. n. 472/2015/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA
Paolo PELUFFO
Emilia TRISCIUOGGIO
Laura D'AMBROSIO
Marco BONCOMPAGNI

presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere, relatore

nell'adunanza del 27 ottobre 2015;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 31 dicembre 2014, n. 266, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2015;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 15 aprile 2014, n. 11;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTA la nota del 29 settembre 2014, n. 5155, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2013;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di PORTO AZZURRO (LI)** in ordine al rendiconto 2013;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'ente ha prodotto, con nota del 15 settembre 2015, n. 7986, in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed espone nella bozza di deliberazione inviata con nota dell'8 settembre 2015, n. 5482;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a

rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate

con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

Il rendiconto 2013 del Comune di Porto Azzurro (LI), come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, evidenzia le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dall'esame istruttorio del questionario di monitoraggio 2013 e della documentazione agli atti della Sezione, è stato rilevato un risultato di amministrazione non correttamente quantificato.

Nei documenti ufficiali, il risultato di amministrazione 2012 viene ancora rappresentato con un avanzo di amministrazione pari a 835.298,17 euro, e quindi è evidente che l'ente non ha tenuto conto, delle seguenti rettifiche richieste dalla Sezione in esito ai precedenti controlli di monitoraggio:

Risultato di Amministrazione	2012 approvato dall'ente	2012 rideterminato dalla Sezione
Fondi vincolati	1.573.288,08	1.439.885,20
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	940.452,24	940.452,24
Fondi ammortamento	0,00	0,00
Fondi non vincolati	- 1.678.442,15	- 1.678.442,15
Totale avanzo/disavanzo (+/-)	835.298,17	701.895,29

Totale fondi vincolati	2.513.740,32	2.380.337,44
-------------------------------	---------------------	---------------------

La mancata correzione del risultato della gestione 2012 ha comportato quindi anche l'errata quantificazione del risultato di amministrazione 2013, oggetto del presente controllo, nei seguenti termini:

Risultato di Amministrazione	2013 approvato dall'ente	2013 rideterminato dalla Sezione
Fondi vincolati	2.335.237,15	2.201.834,27
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	969.443,05	969.443,05
Fondi ammortamento	0,00	0,00
Fondi non vincolati	- 2.357.977,23	- 2.357.977,23
Totale avanzo/disavanzo (+/-)	946.702,87	813.300,09
Totale fondi vincolati	3.304.680,20	3.171.277,32

Al riguardo, l'ente, in sede di contraddittorio cartolare, ha fatto presente che sono stati presentati piani di risanamento decennale (delibera consiliare del 7 marzo 2014, successivamente integrata dalla delibera consiliare del 9 luglio 2014 – delibera consiliare del 28 aprile 2015, n. 36) e che ha preferito attendere l'approvazione dei richiamati piani di riequilibrio prima di effettuare gli adeguamenti, nelle scritture contabili, richiesti dalla Sezione.

La Sezione, anche alla luce di quanto rappresentato dall'ente, non può esimersi dal confermare l'irregolarità evidenziata in quanto, l'esatta rideterminazione del risultato di amministrazione deve essere effettuata a prescindere da ogni eventuale predisposizione, valutazione ed eventuale accoglimento di un piano di riequilibrio finanziario, poiché questo non è altro che lo strumento, previsto dalla legge, di cui l'ente, avendone i requisiti, può avvalersi per il risanamento della propria situazione finanziaria. La contabilità dell'ente deve essere unica, e gli atti sottoposti all'approvazione dell'organo consiliare devono esattamente rappresentarla, come pure, con lo stesso principio di unicità e veridicità, tale contabilità deve essere trasmessa alle banche dati ministeriali e della Corte dei conti.

La Sezione, pertanto, richiede che vengano assunti provvedimenti adeguati a

garantire l'esatta determinazione, nelle scritture contabili dell'ente, del risultato di amministrazione.

E' stata, altresì, rilevata la mancata conciliazione dei movimenti di fondi con riguardo alle riscossioni e concessioni di crediti che debbono essere rilevate in pareggio all'interno del bilancio.

L'ente, infatti, ha contabilizzato solo nella parte entrata del bilancio (titolo IV - cat. 6 - riscossione di crediti) accertamenti e riscossioni a cui non hanno fatto seguito i corrispondenti impegni e pagamenti nella parte spesa (titolo II, intervento 10 - concessione di crediti). Inoltre, tali contabilizzazioni non risultano pertinenti in tali sezioni del bilancio in quanto non riguardanti propriamente movimenti di fondi ma entrate da trasferimenti di enti pubblici e soggetti privati (contribuzione della Comunità Montana per spese stazione di sollevamento liquami, garanzie su quote capitale e interessi da mutui e recuperi oneri di urbanizzazione su espropri zone P.E.E.P.). L'ammontare delle suddette contabilizzazioni riguardano accertamenti in conto residui per 56.198,10 euro e 8.000,00 euro in conto competenza.

Come specificato nel paragrafo 11.1.2 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, i fenomeni rilevati sono considerati gravi in sé, perché viene rendicontato un risultato di amministrazione errato, ma soprattutto per gli effetti che esso può produrre sui bilanci degli esercizi successivi, tanto più ove tale risultato venga reimpiegato nelle gestioni successive.

L'ente, in sede di contraddittorio cartolare, ha confermato la mancata conciliazione dei movimenti di fondi accertata dalla Sezione. Viene attestato, infatti, che tali risorse "sono state inserite in contabilità a partire dall'esercizio 1991 e sono state per un lungo periodo non movimentate apparendo esclusivamente in qualità di residui attivi". Nell'esercizio 2013 è stato, inoltre, assunto, con la stessa metodologia contabile, un ulteriore accertamento in conto competenza di 8.000,00 euro.

La Sezione, ritenendo che sussista una, distorta rappresentazione dei dati di consuntivo e degli equilibri interni di bilancio, ne richiede la correzione attraverso

l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio considerato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si sono prodotti, nonché per l'eventuale finanziamento delle spese che in tali esercizi sono state garantite con le quote di avanzo non correttamente accertate al termine della gestione 2013.

L'ente dovrà, altresì, provvedere alla rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno per gli effetti ivi conseguenti.

Inoltre, seppur la gestione complessiva abbia chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi vincolati, per cui il risultato di amministrazione, come rilevato anche dalla relazione dell'organo di revisione, e rappresentato nella precedente tabella, è sostanzialmente negativo per la somma di - 2.357.977,23 euro, con un incremento quindi, rispetto al precedente esercizio 2012, ove era pari a - 1.678.442,15 euro, di 679.535,08 euro a titolo di disavanzo sostanziale.

Come specificato nel paragrafo II.1.1 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tale risultato è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni patologiche e contrario ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

La non corretta composizione dell'avanzo di amministrazione comporta, oltre ad un utilizzo improprio di fondi aventi un vincolo di specifica destinazione, anche criticità negli equilibri di bilancio, quando questi vengono garantiti con quote di avanzo in realtà non disponibili.

L'ente, al riguardo, ha prodotto una sintesi dell'andamento del disavanzo sostanziale nel periodo 2012-2014, dichiarando che nella gestione 2014, tale disavanzo si è ridotto a - 1.647.314,57 euro e che prevede il verificarsi di ulteriori benefici dalla riduzione di spesa del personale nell'esercizio 2015, per effetto del passaggio di sei unità, addette all'igiene urbana, dal comune alla Soc. Esa spa.

Alla quantificazione di disavanzo sostanziale sopra evidenziata, la Sezione accerta un'ulteriore quota di disavanzo sostanziale di - 8.726,70 euro, poiché la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota vincolata e disponibile non risultano correttamente determinate, non avendo l'ente rispettato il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, fissato per legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi (art. 208 d.lgs. n. 285/1992).

Viene, quindi, accertato un ulteriore incremento del disavanzo sostanziale di amministrazione 2013, che ridetermina l'importo dello stesso in complessivi - 2.366.703,93 euro.

Al riguardo, l'ente, nelle memorie di contraddittorio, ha confermato tale ultima irregolarità riscontrata dalla Sezione.

Viene, altresì, rilevata dalle risultanze della gestione 2013 la presenza consistente di residui attivi vetusti dei titoli I e III. Più precisamente, i residui di tali titoli, costituiti prima del 2009, risultano particolarmente elevati (superiori al 18 per cento ed esattamente pari al 28,29%) rispetto al totale dei residui dei due titoli riferito agli esercizi 2012 e precedenti.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, il superamento della menzionata soglia del 18 per cento è considerato – dalla giurisprudenza della Sezione - una grave irregolarità in quanto solleva forti dubbi sulla veridicità e sull'attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione.

L'ente ha effettuato nell'esercizio l'accantonamento al fondo svalutazione crediti; tale accantonamento, pur vincolato nel risultato di amministrazione, non risulta, comunque, ad oggi, finanziato in quanto l'ente si trova in disavanzo di amministrazione sostanziale. Tutto ciò, considerato la vetustà dei residui attivi e la loro elevata incidenza percentuale, indica un ulteriore potenziale rischio per la

tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente degli esercizi successivi.

L'ente, inoltre, non ha adottato iniziative per il mantenimento e la reinscrizione nel bilancio statale dei residui passivi dichiarati perenti. Al contempo, ha conservato il corrispondente residuo attivo nel rendiconto della gestione 2013.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tale fenomeno solleva ulteriori dubbi sulla veridicità e sull'attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e del risultato di amministrazione.

Per quanto riguarda la gestione della cassa, dall'esame istruttorio è emerso che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art. 180 TUEL per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo.

L'ente ha indicato, come motivazione della mancata corrispondenza tra le riscossioni relative ai titoli IV e V dell'entrata e la consistenza delle entrate che vengono vincolate in termini di cassa, che quota parte di esse, in particolare quelle riguardanti le contribuzioni da permessi di costruire, sono state destinate, ai sensi delle disposizioni di legge, alla spesa corrente e precisamente per un ammontare pari a 302.247,18 euro (di cui 198.419,64 euro riscossioni in conto competenza e 103.827,54 in conto residui).

Tuttavia, dall'esame della ricostruzione della gestione vincolata in termini di cassa inviata dall'ente e dei dati di consuntivo presenti sulla banca dati SIRTEL, è emerso che l'ammontare delle riscossioni in conto residui, indicate in 103.827,54 euro, non riguardano interamente le contribuzioni da permessi di costruire ma, per 49.996,00 euro, afferiscono a entrate da alienazioni di beni patrimoniali e per 33.327,26 euro a entrate allocate contabilmente nei movimenti finanziari (Titolo IV - cat. 6 - riscossione di crediti) che, nei termini così come rappresentati dall'ente stesso, non trovano idonei presupposti di legge per la loro destinazione

alla spesa corrente del bilancio.

In merito alla gestione dei fondi vincolati la Sezione ritiene di osservare preliminarmente che il principio ispiratore del "vincolo di cassa" è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione, oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore, è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L'assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti che altera gli equilibri e non consente l'emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate "generiche" (ordinarie e non) poiché, per il principio di unicità del bilancio, esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamento o perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.

Il legislatore dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto laddove una entrata (corrente o di parte capitale) abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall'applicazione del principio di unicità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma appunto specifici interventi in

modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

Il collegamento tra queste entrate e queste spese, talora preordinato dal legislatore, trova nella disposizione normativa o regolamentare una definizione teorica che si traduce in un vincolo concreto solo attraverso la specifica destinazione alla spesa che l'ente definisce con l'attività di programmazione e di gestione.

Non risulta pertanto condivisibile a parere della Sezione una distinzione, all'interno del genus delle entrate vincolate, tra entrate con un vincolo generico (operante solo in termini di competenza) ed entrate a specifica destinazione (per le quali il vincolo opererebbe sia sulla competenza che sulla cassa). Per entrambe le tipologie di risorse, una volta che ne sia stata definita la destinazione specifica attraverso l'approvazione dei documenti di programmazione, si crea quel legame tra la risorsa prevista e poi accertata e la spesa programmata e poi impegnata che rende necessario non solo un vincolo sulla competenza del bilancio ma anche un vincolo in termini di cassa.

L'operato dell'ente, inoltre, non sembra assolvere alla funzione di tutela degli equilibri di cassa, previsti dal legislatore attraverso il meccanismo che prevede esclusivamente una distinzione tra entrate che finanziano la generalità del bilancio ed entrate che finanziano specifici interventi.

Limitando, infatti, l'applicazione di tale regola solo a talune delle entrate vincolate nella competenza del bilancio, l'ente in situazione di deficit di cassa di fatto finanzia le spese "ordinarie" con risorse che viceversa sono destinate a specifici interventi, senza che questo fenomeno, pur consentito dal TUEL, abbia una evidenza contabile.

Per quanto invece attiene ai nuovi principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) occorre evidenziare una sostanziale conferma delle regole già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che "gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL continuano ad

indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo d'incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossione a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti".

Va altresì precisato che la riforma dei sistemi di contabilità ha riformulato l'art. 180 del TUEL, prevedendo, al comma 3, lettera d), che l'ordinativo di incasso debba indicare, tra l'altro, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti". L'art. 195 del TUEL relativo all'utilizzo di "entrate vincolate" dispone che gli enti possono "disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti".

Al contempo le nuove disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti, lo stesso punto 10.1 riporta come unica novità l'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL.

L'impianto previsto dal processo di armonizzazione, nei termini appena descritti, definendo in modo più puntuale il concetto di cassa vincolata e le modalità di rilevazione della stessa, prevede anche che gli enti comunichino "formalmente al proprio tesoriere, l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014".

Per le ragioni appena espresse, con esclusione delle contribuzioni se acquisite a rendicontazione di spese già sostenute dall'ente, la Sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa dell'ente, poiché la stessa non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2013 ai sensi dell'art. 195 TUEL. La non corretta quantificazione sopra indicata non consente, inoltre, la valutazione del rispetto dell'art. 222 TUEL.

La grave irregolarità sopra rilevata comporta, tra l'altro, una non corretta

rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione 2013 di cui all'art. 226 TUEL.

Come specificato nel paragrafo II.1.2 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, il fenomeno rilevato determina, oltre all'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

La Sezione, alla luce di quanto rappresentato dall'ente, non può esimersi dal confermare l'irregolarità evidenziata e, pertanto, richiede che vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa. In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

L'ente, al riguardo, ha confermato la sussistenza dell'irregolarità riscontrata, dichiarando che provvederà all'adozione di misure correttive.

La Sezione valuterà, stante la proposizione, da parte dell'ente, del piano di riequilibrio finanziario che sarà sottoposto all'esame della Sezione, se le gravi irregolarità sopra indicate possano trovare, o meno, idonea copertura e soluzione all'interno della procedura straordinaria.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 27 ottobre 2015

Il relatore
Marco Boncompagni



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **27 OTT. 2015**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli
